

SCHEMA DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la disciplina e l'istituzione delle città metropolitane

Relazione illustrativa

Il presente disegno di legge reca, principalmente, la delega al Governo per la disciplina e la istituzione delle città metropolitane, riprendendo in parte il contenuto di una iniziativa governativa presentata nel corso della XV legislatura (A.S. n. 1764).

Si tratta di un disegno di legge che consta di sette articoli.

L'articolo 1 contiene la delega al Governo per la disciplina delle città metropolitane.

L'articolo 2 attiene alla individuazione delle aree metropolitane ed alla istituzione delle città metropolitane.

L'articolo 3 disciplina la elezione del sindaco metropolitano.

L'articolo 4 riguarda le modalità di elezione del consiglio metropolitano.

L'articolo 5 contiene un rinvio all'ordinamento elettorale, se compatibile, per la elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.

L'articolo 6 contiene la clausola di invarianza della spesa, mentre l'articolo 7 concerne la entrata in vigore delle disposizioni.

Delega al Governo per la disciplina delle città metropolitane

L'articolo 1 conferisce la delega al Governo per definire l'ordinamento delle città metropolitane, tenendo conto, compatibilmente, di quanto stabilito per i comuni e per le province (articolo 1, commi 1 e 3). In particolare, vengono individuati gli organi di governo secondo il consolidato schema triarchico con le denominazioni di "sindaco metropolitano", "giunta metropolitana" e "consiglio metropolitano" (articolo 1, comma 1, lett. a), nn. 1, 2 e 3).

La istituzione delle città metropolitane

Le città metropolitane sono otto e comprendono i comuni delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli

(articolo 2, comma 2), così come già previsto nella legge 8 giugno 1990, n. 142 (articoli 22 e ss.).

Quanto all'ambito, il territorio metropolitano coincide, salva diversa statuizione della regione, con il territorio della relativa provincia; in caso di non coincidenza si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali interessate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione (articolo 2, comma 2, lettera a)).

Sul piano funzionale, la città metropolitana acquisisce tutte le funzioni della preesistente provincia, come determinate in base alla legge delega, riguardanti il suo territorio; la legge regola la successione della città metropolitana alla provincia in tutti i rapporti già attribuiti alla titolarità di questo ultimo ente secondo i criteri di cui alla legge delega (articolo 2, comma 2, lettera b)).

Per ciascuna città metropolitana, il decreto delegato istitutivo stabilisce le modalità organizzative e le funzioni in relazione alle specifiche esigenze del rispettivo territorio (articolo 2, comma 2, lettera g)).

Il territorio metropolitano si articola al suo interno in comuni; il comune capoluogo si articola in municipi (articolo 2, comma 2, lettera c)).

Quanto allo statuto, uno schema di esso deve essere allegato alla proposta di istituzione della città metropolitana (articolo 2, comma 2). Lo statuto deve poi essere adottato nei sei mesi successivi allo svolgimento delle elezioni per la prima costituzione degli organi di governo; il decreto delegato istitutivo indica le norme applicabili nelle materie e discipline espressamente demandate allo statuto ed ai regolamenti nel periodo transitorio che precede la loro adozione (articolo 2, comma 2, lettera d)).

Lo statuto della città metropolitana definisce le forme di esercizio associato di funzioni con i comuni in essa compresi al fine di garantire il coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano, la coerenza dell'esercizio della potestà normativa da parte dei due livelli di amministrazione, un efficiente assetto organizzativo e di utilizzazione delle risorse strumentali, nonché la economicità di gestione delle entrate e delle spese attraverso il coordinamento dei rispettivi sistemi finanziari e contabili; le relative disposizioni sono adottate previa intesa con i comuni interessati, recepita con deliberazioni di identico contenuto dei rispettivi consigli comunali (articolo 2, comma 2, lettera e)).

L'istituzione delle otto città metropolitane avviene con decreto delegato, da emanare nel termine di otto mesi dalla data di adozione del decreto legislativo previsto dall'articolo 1 (articolo 2, comma 4).

L'iniziativa spetta, alternativamente, al comune capoluogo, ovvero al trenta per cento dei comuni della provincia o delle province interessate, che rappresentino il sessanta per cento della relativa popolazione. La proposta di istituzione contiene la perimetrazione della città metropolitana e uno schema di statuto (articolo 2, comma 2). Sulla proposta è acquisito il parere della regione (articolo 2, comma 2).

Sulla proposta di istituzione della città metropolitana è indetto un referendum tra tutti i cittadini dell'area compresa nella città metropolitana; il referendum è senza *quorum* strutturale se il parere della Regione è favorevole; in caso di parere regionale negativo, il *quorum* strutturale è del trenta per cento (articolo 2, comma 2 lettera f)).

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato il procedimento di indizione e di svolgimento del *referendum*, osservando le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352 (articolo 2, comma 3).

Acquisiti l'iniziativa dei soggetti legittimati e il parere regionale, ed espletato il *referendum*, l'istituzione delle città metropolitane avviene con uno o più decreti legislativi delegati (di regola, un decreto legislativo per ciascuna città, articolo 2, comma 4).

Gli schemi dei decreti legislativi, corredati delle deliberazioni e dei prescritti pareri, sono trasmessi al Consiglio di Stato ed alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime (articolo 2, comma 5).

Importante è l'esercizio associato delle funzioni come alternativa alle città metropolitane nelle otto aree metropolitane della città metropolitana sono individuate specifiche modalità di esercizio associato delle funzioni comunali; ulteriori modalità di esercizio congiunto di funzioni possono essere definite dalle istituzioni locali e dalla regione interessate, tenuto conto delle diverse specificità territoriali (articolo 2, comma 6).

Elezione del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano

L'elezione del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano avviene sostanzialmente con il sistema elettorale attualmente in vigore per la elezione del sindaco e del consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a

quindicimila abitanti e dunque: elezione diretta, voto al sindaco, liste collegate, eventuale ballottaggio, voto di lista con una preferenza e premio di maggioranza.

Nella comparazione fra i due sistemi, vi è il correttivo della assenza della possibilità di esprimere il voto disgiunto, in quanto tale modalità ha, tra l'altro, reso molto complesso e lungo lo scrutinio per le difficoltà in sede di corretta interpretazione della volontà dell'elettore ed in alcuni casi è stata anche causa di difficile governabilità.

Questo sistema dovrebbe essere utile a facilitare aggregazioni maggiormente omogenee all'interno di ogni città metropolitana.

Relazione tecnica

Le disposizioni in esame non possono determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 6).

DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1

(Delega al Governo per la disciplina delle città metropolitane)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per le riforme per il federalismo, per i rapporti con il Parlamento, per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo diretto a definire l'ordinamento delle città metropolitane, tenendo conto di quanto stabilito per i comuni e le province, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) prevedere che ogni città metropolitana abbia i seguenti organi di governo:

1) una assemblea elettiva, denominata "consiglio metropolitano", composta da un numero di membri tale da contemperare il rispetto del principio della rappresentanza democratica in relazione alla dimensione demografica dell'ente, con quello del contenimento della spesa pubblica, dotata di autonomia organizzativa e funzionale, con funzioni di indirizzo, controllo politico e amministrativo e con competenze limitate agli atti fondamentali dell'ente;

2) un organo monocratico, denominato "sindaco metropolitano", eletto direttamente, con funzioni di rappresentanza generale dell'ente, di presidenza dell'organo esecutivo, di esecuzione degli indirizzi dell'assemblea, di sovrintendenza al funzionamento degli uffici e dei servizi;

3) un organo collegiale esecutivo, denominato "giunta metropolitana", composto da un numero di membri proporzionale rispetto all'organo assembleare, nominati dall'organo monocratico su base fiduciaria anche al di fuori dei componenti dell'assemblea, con compiti di proposta ed impulso nei confronti dell'assemblea elettiva e di resoconto sulla propria attività, di collaborazione con l'organo monocratico e competenza generale in ordine all'adozione di tutti gli atti non riservati ad altri organi e con competenza esclusiva in ordine all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) prevedere strumenti che salvaguardino le esigenze di funzionalità degli organi sia individuali che collegiali delle città metropolitane e definizione delle fattispecie di cessazione dalle cariche elettive per cause diverse dalla scadenza naturale del mandato; individuare gli strumenti di garanzia nel rispetto dei principi di

responsabilità politica e amministrativa degli organi di governo nelle ipotesi di violazione dell'ordinamento;

c) prevedere misure di contrasto alle infiltrazioni ed ai condizionamenti di tipo mafioso negli organi e negli apparati delle città metropolitane;

d) disciplinare i diritti di elettorato passivo alle cariche di governo delle città metropolitane, mantenendo ferme le disposizioni in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione e prevedendo la sussistenza:

1) di cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori, ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;

2) di cause di incompatibilità in caso di conflitto tra le funzioni svolte dagli amministratori locali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibili di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, il libero espletamento della carica elettiva, ovvero la separazione tra le funzioni di indirizzo e di regolazione e quelle di gestione;

e) definire lo status degli amministratori locali, in modo da assicurare il tempo necessario all'espletamento della funzione, mantenendo il posto di lavoro e ancorando i compensi a parametri compatibili con i principi di coordinamento della finanza pubblica e con le condizioni economiche e finanziarie dell'ente;

f) disciplinare un sistema integrato di garanzie e controlli, anche di carattere collaborativo al fine di garantire l'ottimale funzionamento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, buon andamento, imparzialità, anche in vista di assicurare la legittimità, la qualità dei servizi erogati e l'adeguatezza organizzativa.

2. Sui decreti legislativi di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; i decreti legislativi sono adottati dopo l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla assegnazione degli schemi dei decreti legislativi medesimi; qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Per tutto ciò che non è previsto dal presente articolo, alla disciplina delle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni per i comuni e le province.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati nel presente articolo, disposizioni integrative e correttive.
5. L'articolo 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, é abrogato.

Articolo 2

(Individuazione delle aree metropolitane ed istituzione delle città metropolitane)

1. Le aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli coincidono, salva diversa statuizione della regione, con il territorio delle rispettive province.

2. Le città metropolitane possono essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane di cui al comma 1. L'iniziativa spetta, alternativamente, al comune capoluogo, ovvero al trenta per cento dei comuni della provincia che rappresentino il sessanta per cento della relativa popolazione. La proposta di istituzione contiene la perimetrazione della città metropolitana e una proposta di statuto della città metropolitana. Sulla proposta è acquisito il parere della regione. Si osservano i seguenti principi e indirizzi:

a) il territorio della città metropolitana può coincidere con il territorio della relativa provincia; in caso di non coincidenza si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali interessate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione;

b) l'istituzione della città metropolitana comporta la soppressione della relativa amministrazione provinciale; la città metropolitana acquisisce tutte le funzioni della preesistente provincia, riguardanti il suo territorio, e ad essa sono attribuite le risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; il decreto delegato istitutivo regola la successione della città metropolitana alla provincia in tutti i rapporti già attribuiti alla titolarità di questo ultimo ente secondo i criteri di cui alla presente legge;

c) la città metropolitana si articola al suo interno in comuni; il comune capoluogo si articola in municipi;

d) lo statuto metropolitano è adottato nei sei mesi successivi allo svolgimento delle elezioni per la prima costituzione degli organi di governo; il decreto delegato istitutivo, di cui al successivo comma 4, indica le norme applicabili nelle materie e discipline espressamente demandate allo statuto ed ai regolamenti nel periodo transitorio che precede la loro adozione;

e) lo statuto della città metropolitana definisce le forme di esercizio associato di funzioni con i comuni in essa compresi al fine di garantire il coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano, la coerenza

dell'esercizio della potestà normativa da parte dei due livelli di amministrazione, un efficiente assetto organizzativo e di utilizzazione delle risorse strumentali, nonché la economicità di gestione delle entrate e delle spese attraverso il coordinamento dei rispettivi sistemi finanziari e contabili; le relative disposizioni sono adottate previa intesa con i comuni interessati, recepita con deliberazioni di identico contenuto dei rispettivi consigli comunali;

f) sulla proposta di istituzione della città metropolitana è indetto un *referendum* tra tutti i cittadini dell'area compresa nella città metropolitana; il referendum è senza *quorum* strutturale se il parere della Regione è favorevole; in caso di parere regionale negativo, il *quorum* strutturale è del trenta per cento;

g) per ciascuna città metropolitana, il decreto delegato istitutivo stabilisce le modalità organizzative e le funzioni in relazione alle specifiche esigenze della rispettiva area metropolitana.

3. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni e della giustizia, è disciplinato il procedimento di indizione e di svolgimento del referendum di cui alla lettera f) del comma 2, osservando le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352, in quanto compatibili.

4. Ai fini della applicazione del comma 2, il Governo è delegato ad emanare, nel termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi sulle funzioni fondamentali, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per le riforme per il federalismo, per i rapporti con il Parlamento, per la semplificazione normativa, e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per la istituzione delle città metropolitane con l'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati nel presente articolo.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 4, corredati delle deliberazioni e dei prescritti pareri, sono trasmessi al Consiglio di Stato ed alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

6. Nelle aree metropolitane di cui al comma 1, in alternativa alla istituzione della città metropolitana secondo il procedimento previsto dal presente articolo, sono individuate specifiche modalità di esercizio associato delle funzioni comunali senza nuovi o

maggiori oneri; ulteriori modalità di esercizio congiunto di funzioni possono essere definite dalle istituzioni locali e dalla regione interessata, tenuto conto delle diverse specificità territoriali.

Articolo 3

(Elezione del sindaco metropolitano)

1. Il sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio metropolitano.
2. Ciascun candidato alla carica di sindaco metropolitano deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio metropolitano. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
3. La scheda per l'elezione del sindaco metropolitano è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio metropolitano. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco metropolitano, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.
4. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco metropolitano e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di sindaco metropolitano, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per una delle liste ad esso collegate, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia alla lista corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di sindaco metropolitano. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di sindaco metropolitano tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco metropolitano.
5. È proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
6. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 5, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco metropolitano che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio metropolitano che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

7. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 6, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

8. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio metropolitano dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

9. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco metropolitano, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

10. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato collegato, ai sensi del comma 8, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio metropolitano che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato più anziano d'età.

Articolo 4

(Elezione del consiglio metropolitano)

1. Le liste per l'elezione del consiglio metropolitano devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
2. Con la lista di candidati al consiglio metropolitano deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco metropolitano e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco metropolitano. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.
3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della presente legge, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.
4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco metropolitano al termine del primo o del secondo turno.
5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni della città metropolitana.
6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere metropolitano è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del tre per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
8. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco metropolitano, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco metropolitano si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista o gruppo di liste sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla

lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Qualora la lista o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano non abbiano conseguito almeno il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio metropolitano, a tale lista o gruppo di liste collegate viene assegnato il sessanta per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire alla lista o gruppo di liste collegate contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. In caso di collegamento di più liste con il candidato proclamato eletto sindaco metropolitano, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascuna lista, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista di candidati. I restanti seggi sono attribuiti alle altre liste o gruppi di liste ai sensi dei commi 8 e 9.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco metropolitano, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco metropolitano risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12. Compite le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Articolo 5

(Rinvio)

1. Per tutto ciò che non è previsto dagli articoli 3 e 4, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.

Articolo 6
(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7
(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.